

Studio Legale

LAGONEGRO & ROMANO

Amministrativo - Civile - Tributario

Magistrature Superiori

Avv. Anna Lagonegro

Avv. Claudio Romano - Media Conciliatore

Dott.ssa Chiara Leone

Dott.ssa Flavia Incecchi

Travaglini Elisabetta

Roma, 10 marzo 2016

Alla **Federazione Nazionale
dei Collegi delle Ostetriche**
c.a. **Presidente dott.ssa
Maria Vicario**
Piazza Tarquinia 5/D
00183 - ROMA

Comunicazione via pec: presidenza@pec.fnco.it

Oggetto: *Richiesta di parere ostetrica* ██████████ - *Prelievo sangue venoso* - Prot. 421 del 18.02.2016 - Class. 1406.

Gent.ma Presidente dott.ssa Maria Vicario,

in ordine alla richiesta di parere concernente la competenza delle ostetriche/i ad effettuare prelievi di sangue venoso e capillare, sollevata dall'ostetrica dott.ssa Paola ██████████, si rileva quanto segue.

La problematica è sorta a seguito di rimostranze formulate alla dott.ssa ██████████ - volontaria AVIS nel paese di residenza Cadelbosco Sopra (RE), dipendente AUSL di Reggio Emilia - da "un medico strutturato AVIS" secondo cui, ai sensi dell'Accordo del 25.07.2012 n° 149CSR tra Governo, Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato/Regioni) e le conseguenti "linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti", non sussisterebbe più in capo alle ostetriche/i la competenza professionale ad effettuare prelievi di sangue venoso/capillare. Infatti al punto "A" di tali linee come personale "addetto all'attività di raccolta del sangue e degli emocomponenti" viene indicato soltanto "personale medico ed infermieristico".

Il CNS (Centro Nazionale Sangue), per voce del direttore signora ██████████, nell'interlocuzione avuta con la dott.ssa ██████████, ha anche prospettato esiti sanzionatori, ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 261/2007, a carico di "persona che interviene nella raccolta del sangue umano e degli emocomponenti senza possedere le qualificazioni previste dalla normativa vigente per svolgere tale attività". Pertanto "stante le attuali normative ... la figura dell'ostetrica non è contemplata tra i ruoli professionali ammessi allo svolgimento di tali attività".

**** * * * *

Occorre esaminare anzitutto il **contesto normativo** regolante le competenze professionali delle ostetriche/i.



00193 Roma - Via Boezio, 92 - Tel. 06.68135080 - Tel./Fax 06.68135090

e-mail: studiolagonegro@gmail.com - roman.cl@tiscali.it

Pec: annalagonegro@ordineavvocatiroma.org

claudioromano@ordineavvocatiroma.org

D.P.R. 7.03.1995, n° 163 art. 7, la norma, peraltro abrogata dalla legge 42/1999, all'art. 7 primo comma stabiliva che *"l'ostetrica può praticare tutto quanto è consentito dalle disposizioni in vigore agli infermieri professionali"*. La legge abrogativa stabilisce che *"il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie (ndr.: tra le quali la professione di ostetrica) ... è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici ... nonché degli specifici codici deontologici"*. Pertanto la norma abrogativa riguarda in generale le professioni sanitarie senza però contenere alcuna disposizione ostativa per le ostetriche/i ad effettuare prelievi di sangue. Inoltre non può certo ritenersi che tale inibizione possa derivare dagli ordinamenti didattici del corso di laurea di ostetricia, né dai profili professionali, né dallo specifico codice deontologico regolante la professione, come di seguito evidenziato.

Decreto Ministeriale, 14.09.1994, n° 740, tale disposizione delinea il **profilo professionale** dell'ostetrica/o. In particolare all'**art. 1, lettera "c"** è stabilito l'intervento dell'ostetrica nella *"preparazione ed assistenza ad interventi ginecologici"*; alla successiva lettera "d" è stabilita la partecipazione *"alla prevenzione ed all'accertamento dei tumori della sfera genitale femminile"*. Infine l'ultima parte dell'art. 1 stabilisce che *"l'ostetrica/o è in grado di individuare situazioni potenzialmente patologiche che richiedono intervento medico e di praticare, ove occorra, le relative misure di particolare emergenza"*.

Può ritenersi dunque che nella serie di attività delineate dal decreto come costituenti il profilo professionale dell'ostetrica/o, ben può ritenersi compresa l'attività di prelievo di sangue venoso e/o capillare.

Legge 10.08.2000, n° 251, all'**art. 1, n° 1** è stabilito che *"gli operatori delle professioni sanitarie dell'area delle scienze infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica svolgono ... attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonché dagli specifici codici deontologici"*. Ne deriva la conferma del rilievo normativo del profilo professionale sopra riportato, nonché delle norme contenute nel codice deontologico.

D. Lgs. n° 206/2007, all'**art. 48**, concernente l'esercizio dell'attività professionale dell'ostetrica/o, al **punto "2"** sono elencate le attività autorizzate. In particolare al **punto "2.g"** l'ostetrica/o *"è autorizzata a prendere provvedimenti di urgenza che si impongono anche in assenza del medico"* e secondo il successivo **punto "2.h"** può *"prendere ogni iniziativa che si imponga in caso di necessità"*.

Codice Deontologico, approvato dal Consiglio Nazionale il 19.06.2010, con integrazioni del 5.07.2014. Il **punto 1.3.** riconosce alla competenza dell'ostetrica/o *"interventi specifici di natura intellettuale e tecnico-scientifica in ambito assistenziale ..."*. Al **punto 2.7.** contiene specifico riferimento alle competenze professionali acquisite, con ciò rinviando alla formazione didattico-universitaria ed al connesso percorso formativo, nell'ambito del quale trova legittimazione ed attuazione la pratica del prelievo di sangue venoso e/o capillare da parte delle ostetriche. Al **punto 2.8.** è stabilito che *"nei casi di inderogabile urgenza"*

l'ostetrica/o si attiva tempestivamente e si adopera per assicurare una adeguata assistenza".
Ai sensi del **punto 3.13.** *"l'ostetrica, sulla base delle competenze acquisite in ambito ginecologico, partecipa alle procedure diagnostico-terapeutiche ...".*

Dunque dal complesso normativo sopra riportato emerge, con evidenza, la serie di importanti attività che ben possono implicare, e implicano, anche il prelievo di sangue da parte della professionista ostetrica/o.

**** * * * *

Giurisprudenza. Può aggiungersi - ed è considerazione di massimo rilievo in punto di merito - come a livello giurisprudenziale sussista consolidato orientamento che conferma l'attribuzione alla professionalità ostetrica dell'attività di prelievo di sangue. *Ex multis* possono assumersi le seguenti sentenze:

- **Cass. Pen., Sezione VI^a, 6.12.1996, n° 1632** - avente ad oggetto l'esercizio abusivo della professione medica da parte di professionista biologo - secondo cui il prelievo di sangue venoso a fini di analisi *"è di esclusiva pertinenza della professione medica o di quelle professioni paramediche come quelle esercitate dagli infermieri professionali o dalle ostetriche per le quali la relativa abilitazione deriva da specifiche previsioni di legge"*.
- **Cass. Pen. Sez. VI^a Sent., 27.06.2005, n° 32553**, secondo cui *"configura il reato di esercizio abusivo della professione medica di cui all'art. 348 c.p., la condotta del biologo che abbia effettuato prelievi di sangue in vena, esorbitando tale attività dall'oggetto della professione di biologo di cui all'art. 3 della legge n° 396/1967 e non potendo essere considerata prodromica all'esecuzione di ricerche o analisi nei laboratori cui i biologi sono preposti. Non rileva, nel caso, che l'attività di prelievo di sangue venoso non sia attribuita alla esclusiva competenza dei medici, potendo essa essere effettuata anche da ausiliari della professione medica quali infermieri professionali o ostetriche"*.
- **T.A.R. Lazio Roma, Sez. III^a ter, 31.01.2004, n° 912**, secondo cui *"il CSS ha teso a ribadire che il prelievo di liquidi o di materiale biologico a fini analitici non può ritenersi mero atto preliminare all'esecuzione di indagini diagnostiche e, quindi, non è di per sé consentito al soggetto semplicemente laureato in biologia, sebbene iscritto al relativo Albo professionale. Tuttavia, da tali principi non si può inferire, come erroneamente ritiene l'Ordine ricorrente, che l'attività di prelievo venoso e capillare sia una funzione propriamente medica, giacché non esiste una definizione normativa predefinita a tal riguardo, né tampoco una competenza esclusiva a favore dei medici in soggetta materia. Si tratta, al contrario, di un'attività sanitaria generica e di per sé non rischioso per la salute dal paziente, tant'è che è svolta prevalentemente, più che dai medici, da altre categorie sanitarie e, in particolare, da infermieri e da ostetriche"*.

- **T.A.R. Molise - Campobasso 4.08.2011 n° 521**, secondo cui "*infatti, le ostetriche sono abilitate a svolgere tutti i compiti infermieristici professionali, anche nel blocco operatorio, allorché sia adibito a interventi chirurgici di ostetricia e ginecologia, non sussistendo disposizioni che limitino le prescrizioni di cui all'art. 7 del D.P.R. 7 marzo 1975 n° 163 ai soli casi di necessità e urgenza. Detta normativa, invero, consente all'ostetrica di svolgere anche le attività tipiche degli infermieri professionali*".
- **Cons. Stato Sez. V^a, 3.02.2006, n° 457**, si è stabilito che non si può ritenere "*l'attività di prelievo venoso e capillare come una funzione propriamente medica, non esistendo una definizione normativa predefinita a tal riguardo, né una competenza esclusiva a favore dei medici in soggetta materia ... Si tratta, quindi, ... di un'attività sanitaria generica e di per sé non rischiosa per la salute dal paziente, dovendo essere svolta prevalentemente, più che dai medici, da altre categorie sanitarie e, in particolare, da infermieri e da ostetriche*".

Dunque anche in sede giurisdizionale, di massimo livello istituzionale (Corte di Cassazione; Consiglio di Stato) emerge chiaramente la consolidata legittimazione per le ostetriche/i a svolgere attività di prelievo di sangue.

**** * * * * *

Rapporti tra disposizioni di legge e "linee guida". Infine è bene considerare e dirimere il problema della "*forza giuridica*", all'interno dell'ordinamento, delle "*linee guida*" approvate dalla Conferenza Stato/Regioni. Sul punto può richiamarsi, anzitutto, la stessa presentazione on-line della Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo cui "*la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano opera nell'ambito della comunità nazionale per favorire la cooperazione tra l'attività dello Stato e quella delle Regioni, delle Province Autonome, costituendo la sede privilegiata della negoiazione politica tra le Amministrazioni centrali e il sistema delle autonomie regionali*". Se poi si esamina il D. Lgs. n° 281 del 28.08.1997, che definisce ed amplia le attribuzioni della Conferenza Stato/Regioni, può rilevarsi come **non sussista alcuna disposizione che conferisca agli eventuali provvedimenti adottati dalla Conferenza forza di legge**. Né, a ben vedere, sarebbe stato possibile poiché, come giuridicamente ed istituzionalmente noto, nel nostro ordinamento la forza di legge è attribuita esclusivamente alle leggi approvate dal Parlamento, ai decreti legge, ai decreti legislativi, leggi regionali e leggi provinciali (Trento - Bolzano).

Ne deriva che le "*linee guida*" conseguenti all'accordo tra Governo e Regioni del 25.07.2012 non possono considerarsi atti aventi forza di legge e, pertanto, non possono modificare le norme di legge che regolano le competenze professionali dei laureati in ostetricia, anche per quanto attiene il prelievo di sangue.

**** * * * * *




Conclusioni.

Tutto quanto sopra premesso, alla luce anche della consolidata giurisprudenza sopra citata, può concludersi che parrebbe opportuno richiamare l'attenzione del CNS - che illegittimamente si spinge a porre in dubbio nella fattispecie la qualificazione professionale dei laureati in ostetricia prospettando financo **profili penali/sanzionatori** a carico delle ostetriche/i che effettuino prelievi di sangue - alla precisa ed obbligatoria osservanza del contesto normativo di legge che regola la fattispecie. **Contesto che, ripetesi, non può essere modificato da atti, quali le "linee guida", non aventi forza di legge.**

Può altresì prendersi in considerazione una segnalazione/interrogazione al Ministero della Salute rappresentando l'illegittimo assunto del CNS ed anche al fine di acquisire l'orientamento ministeriale sulla questione.

Tanto si doveva.

Cordiali saluti.



(Avv. Anna Lagonegro)